

La sentenza n. 150/2021 della Corte Costituzionale in tema di diffamazione: i “pericoli per la democrazia” e il rischio che l’informazione, da “cane da guardia”, si trasformi in “cucciolo da salotto”.

di **Caterina Malavenda**

CORTE COSTITUZIONALE, 12 LUGLIO 2021, SENTENZA N. 150
PRESIDENTE CORAGGIO, RELATORE VIGANÒ

1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 150/2021, depositata il 12 luglio 2021, ha abrogato l’art. 13 della legge sulla stampa, n. 47/1948, che prevedeva un’aggravante ad effetto speciale, così eliminando il rischio che il giudice, processando un giornalista della carta stampata per diffamazione, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, sia obbligato ad infliggergli la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa, come previsto da quella norma.

Tale decisione ha imposto anche l’abrogazione dell’art. 30, comma 4 della L. 223/1990, meglio nota come legge Mammì, che prevedeva e puniva la diffamazione a mezzo trasmissioni radiotelevisive, richiamando proprio l’art. 13 e prevedendo, ove il reato fosse aggravato dall’attribuzione di un fatto determinato, l’applicazione di quella stessa sanzione, non al giornalista o al direttore di testata, ma al concessionario pubblico o privato o alla persona da loro delegata al controllo.

Con la stessa sentenza la Corte ha, invece, rigettato analoga questione di costituzionalità, sollevata a proposito dell’art. 595, comma 3 c.p., ritenendo che la reclusione possa continuare ad essere irrogata, ma solo in casi eccezionali.

Si è così di fatto adeguata alla giurisprudenza della Corte europea, che da tempo si è schierata contro il carcere ai giornalisti, salvo casi particolari, il cui elenco ha, però, ampliato, dando luogo a qualche problema, non solo interpretativo.

Come si legge nella motivazione, infatti, la pena detentiva, secondo le sentenze della CEDU, non è incompatibile con la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nei casi in cui *“la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità (così la stessa Corte EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania, paragrafo 115; nonché sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro*



Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo 39). La Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio".

Invece di fermarsi a tale originaria e forse condivisibile individuazione, da parte della CEDU, delle eccezioni al principio della illegittimità della reclusione - certo casi limite ed assai rari, com'è agevole accertare, analizzando le sentenze di merito - la Corte ha introdotto altri "casi egualmente eccezionali", cui applicare la pena detentiva, citando espressamente ed esclusivamente le "campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della - oggettiva e dimostrabile - falsità degli addebiti stessi".

Dunque, a parere della Corte, sarebbe eccezionale anche la diffusione reiterata e consapevole di un fatto non vero, da parte di chiunque, ma in particolare dei giornalisti, ipotesi questa, invece, assai più frequente della precedente, così da apparire tutt'altro che eccezionale.

Singolari risultano, invece, le conseguenze censurabili e, perciò, punibili con la reclusione, che la Corte attribuisce, senza alcuna distinzione, a tale condotta perché, pare di capire, essa creerebbe, sempre e comunque "un pericolo per la democrazia, combattendo l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere competizioni elettorali".

L'esegesi della cornice entro la quale i giudici di merito potranno infliggere la reclusione, dunque, risulta tutt'altro che agevole, oltre che non vincolante. Leggendo i capi appena ricordati, formulati senza soluzione di continuità, di tal che il secondo sembra essere una ineludibile conseguenza del primo, la campagna di disinformazione - quale che sia il significato da attribuirsi a tale figura, soprattutto quanto alla frequenza ed al numero delle pubblicazioni - sarebbe di per sé pericolosa per la democrazia, non si comprende bene perché, visto che potrebbe non riguardare la sfera politica del diffamato e, dunque, non incidere in alcun modo sulle competizioni elettorali.

Per di più, si assume, sempre del tutto apoditticamente, che il bersaglio di questa forma di diffamazione reiterata sarebbe sempre e comunque un avversario del giornalista - non è chiaro su quale piano - che agirebbe per screditarlo presso l'opinione pubblica.

Sarebbe interessante comprendere quali ipotesi concrete la Corte avesse in mente, visto che non richiama precedenti specifici, mentre è abbastanza chiaro che questa forma di diffamazione non potrebbe mai avere quale



obiettivo il *quisque de populo*, per sua natura estraneo all'agone, soprattutto politico, in cui la fattispecie è stata calata.

D'altro canto, la sola ipotesi che il giornalista possa fare del suo mestiere un'arma impropria, per delegittimare un suo avversario, offre della professione uno spaccato tutt'altro che tranquillizzante.

Dunque, in attesa che i giudici di merito, applicando tale sentenza, facciano giurisprudenza, è indubbio che la Corte di fatto abbia lasciato ampio spazio alla possibilità di infliggere la reclusione.

Questo anche perché l'esemplificazione dei casi di eccezionale gravità, oltre che di non facile interpretazione, non è vincolante per chi deve decidere, individuando e comminando la pena più appropriata, potendo scegliere fra la multa e la reclusione.

La sentenza in commento, infatti, si colloca nel solco delle decisioni interpretative di rigetto, cui la Corte ricorre quando non intende accogliere o rigettare in toto la questione di incostituzionalità sottopostale, se valuta che la norma rispetti il dettato costituzionale, ove interpretato *"nei sensi di cui in motivazione"*.

Tali decisioni, com'è noto, non sono vincolanti, essendo munite, come la dottrina più acuta ha rilevato, di un'efficacia meramente persuasiva, che ben potrebbe non essere recepita dal giudice del merito e che potrebbe dare luogo a nuove questioni di costituzionalità, aventi ad oggetto medesima norma.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, stilate a caldo, subito dopo l'esame della sentenza, la cui reale portata verrà chiarita nel tempo, dunque, la decisione assunta presenta luci ed ombre.

E' certo positivo che nessun giudice sia più obbligato ad infliggere la pena detentiva; lo è meno che possa ancora farlo, però, piuttosto liberamente, tutte le volte in cui gli sembrerà la sanzione più adeguata, non solo ai giornalisti e a coloro che utilizzano i mezzi di comunicazione di massa, dai blogger ai titolari di siti informativi a chi usa i social per fare lotta politica o sociale ma, in via di mera ipotesi, anche a chi abbia offeso un vicino di casa, in presenza di più condomini, attribuendogli un fatto determinato disdicevole, ove quel che ha detto possa inquadrarsi nell'ambito dei *"discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio"*.

Solo chi è accusato di diffamazione semplice, ai sensi dell'art. 595, comma 1 c.p., reato di competenza del giudice di pace, ex art. 4 del D. Lgs. 274/200, non potrà essere condannato alla pena detentiva, se pure astrattamente prevista, ma solo perché è inibito a tale organo giudiziario infliggerla a coloro che giudica, secondo quanto stabilito dall'art. 52 dello stesso decreto.

Venendo ai giornalisti, di gran lunga la categoria più interessata dalla sentenza e dalle sue conseguenze, non vi è dubbio che l'abrogazione dell'art.



13 L. st., almeno per quelli della "carta stampata", costituisce un buon risultato, perché cancella l'obbligo di infligger loro la pena congiunta della reclusione e della multa, anche in presenza di una condotta non grave, come avveniva tutte le volte in cui non si poteva riconoscere loro le attenuanti generiche, perché pregiudicati e, dunque, non si poteva bilanciarle con l'aggravante ad effetto speciale, ora cancellata, elidendole.

E, tuttavia, la sentenza finisce per lasciare a loro carico un fardello in più e, tutto sommato, non il più pesante, visto che, come la Corte ricorda, ma come ciascuno di loro sa bene, nei loro confronti, in caso di condanna e quale che sia la pena, possono essere disposte sanzioni civili e disciplinari; in particolare, l'obbligo di risarcire il danno causato, fra tutte e specie per chi non ha più le tradizionali garanzie contrattuali, la condanna più temuta e quella che potrebbe davvero indurre alcuni di loro a lasciare lo scomodo ruolo di cane da guardia del potere per assumere quello, assai più agevole e gratificante, di cucciolo da salotto.